

# **EMERGENZA CORONAVIRUS: POSSIBILI RIMEDI ALLE SOPRAVVENIENZE CONTRATTUALI**

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  
STUDIO LEGALE

L'emergenza coronavirus, e le drastiche misure imposte dalla pubblica autorità per farvi fronte, hanno ed avranno un effetto dirompente su una moltitudine di rapporti contrattuali, talvolta rendendo oggettivamente impossibile l'esecuzione di alcuni obblighi, o molto spesso determinando significativi mutamenti nell'equilibrio economico delle prestazioni.

Quando i contratti non contengono specifiche disposizioni per far fronte a simili situazioni (quali ad esempio clausole di "forza maggiore"), le soluzioni andranno ricercate tra i rimedi contrattuali previsti dal Codice Civile, che non di rado si rivelano tuttavia insufficienti.

## **Impossibilità sopravvenuta della prestazione**

In estrema sintesi, le principali previsioni codicistiche che vengono in rilievo in tema di impossibilità della prestazione sono:

- 1. Art. 1256 c.c.:** l'obbligazione si estingue quando essa è divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore. Anche l'impossibilità parziale può determinare l'estinzione dell'obbligazione, quando essa perdura fintantoché il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione o il creditore non ha più interesse a conseguirla;
- 2. Art. 1463 c.c.:** se la prestazione divenuta impossibile si pone nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, essa fa venir meno anche il diritto a ricevere la controprestazione, determinando così la risoluzione del contratto;
- 3. Art. 1464 c.c.:** se l'impossibilità di una delle prestazioni è solo parziale, si ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione, o anche al recesso dal contratto se l'altra parte non ha più un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Tra le tipiche ipotesi di impossibilità sopravvenuta teorizzate dalla costante dottrina e giurisprudenza vi è il cd. *factum principis*, cioè l'ordine o il provvedimento dell'autorità che rende impossibile eseguire la prestazione. Non vi è dubbio, dunque, che le previsioni sopra esposte possano essere invocate in tutte quelle ipotesi in cui la prestazione dedotta nel contratto non può essere eseguita poiché in contrasto con i recenti provvedimenti delle autorità.

Non sempre, però, le previsioni del Codice offrono soluzioni a tutti i problemi che una situazione come quella attuale può determinare: quale rimedio, ad esempio, per i contratti aventi ad oggetto prestazioni pur in teoria ancora possibili, ma ormai divenute del tutto prive di utilità per la parte che deve riceverle?

Per tradurre la questione in termini pratici, può farsi riferimento, ad esempio, ai vari eventi sportivi, culturali, fieristici o aziendali inevitabilmente annullati o rinviati a data da destinarsi, e ai vari contratti ad essi connessi (es. i contratti di locazione degli spazi, di trasporto, di fornitura di generi alimentari o di servizi di *marketing*).

L'eccezionalità della situazione che stiamo fronteggiando rende anche complessa l'individuazione di precedenti giurisprudenziali su casi analoghi, e comporta inevitabilmente la necessità di uno sforzo "creativo" degli interpreti del diritto.

Per far fronte alle situazioni sopra illustrate, ad esempio, una soluzione ipotizzabile potrebbe essere il ricorso a quella giurisprudenza della Suprema Corte (sviluppatasi in materia di contratti turistici) per cui si ha impossibilità sopravvenuta anche quando è divenuta **impossibile l'utilizzazione della prestazione da parte del creditore**, verificandosi in tal caso la **sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto**<sup>1</sup>.

### **Eccessiva onerosità sopravvenuta**

Con riguardo agli effetti dell'attuale emergenza sull'equilibrio economico delle prestazioni nei contratti, la previsione codicistica che viene in rilievo è l'**Art. 1467 c.c.**: se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.

Il rimedio qui illustrato non è applicabile a tutti i contratti, bensì solo a quelli ad esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, e solo qualora gli avvenimenti straordinari ed irripetibili abbiano determinato un'eccessiva onerosità eccedente rispetto all'alea normale del contratto.

In ogni caso, la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Anche in questo caso, il rimedio codicistico non è idoneo a far fronte a molte delle esigenze pratiche sorte in questa situazione: anzitutto, esso è per definizione un rimedio che conduce allo scioglimento del vincolo contrattuale; per di più, la risoluzione prevista dall'art. 1467 c.c. è di tipo giudiziale, nel senso che il contratto non può intendersi risolto senza la pronuncia di un giudice.

Di frequente, invece, volontà della parte svantaggiata è solo quella di rinegoziare i termini del contratto per adeguarlo alla mutata situazione economica, pur mantenendolo in vita, e di giungere a tale risultato nel minor tempo possibile, senza certo dover adire l'autorità giudiziaria. Nella prassi, ciò può verificarsi ad esempio nelle locazioni commerciali per l'esercizio di tutte quelle attività economiche oggi fortemente penalizzate sotto il profilo dei ricavi dalla situazione generale.

Tale esigenza non trova risposte nelle previsioni del Codice Civile, se non per talune specifiche tipologie contrattuali (ad es. l'art. 1664 c.c. sull'appalto, che ammette la revisione del prezzo in presenza di determinate condizioni).

---

<sup>1</sup> V, ad es., Cass. Civ. Sez. III, n. 26595 del 20/12/2007.

Sul punto, in dottrina e giurisprudenza c'è ampio dibattito circa l'esistenza nel nostro ordinamento di un vero e proprio **obbligo di rinegoziare il contratto per ricondurlo ad equità**, derivante dal generale **obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede**, in presenza di significative alterazioni dell'equilibrio economico del rapporto. Un tale obbligo è espressamente previsto in altri ordinamenti (quali l'ordinamento tedesco), nonché in alcune fonti del diritto commerciale internazionale quali gli *Unidroit Principles*<sup>2</sup>, ed è stato riconosciuto talvolta anche nel nostro ordinamento da alcune isolate pronunce della giurisprudenza di merito<sup>3</sup>, oltre che da autorevoli studiosi<sup>4</sup>.

La parte svantaggiata a causa dell'attuale situazione di emergenza potrebbe dunque far leva su tale obbligo per richiedere in via stragiudiziale un adeguamento del contratto alla parte avvantaggiata. In caso di fermo rifiuto di discutere una rinegoziazione, essa potrebbe in primo luogo sospendere l'adempimento della controprestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c., e poi agire in giudizio per il risarcimento del danno, o finanche per ottenere un adeguamento giudiziale del contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Sulle questioni pratiche sopra illustrate, che riguardano già oggi migliaia di imprese e professionisti, si formerà di certo una cospicua giurisprudenza, dando vita ad orientamenti oggi difficili da prevedere. Le osservazioni di cui sopra vogliono rappresentare uno spunto di riflessione circa la necessità di fornire risposte concrete alle esigenze pratiche degli utenti interessati dall'attuale emergenza, anche attraverso interpretazioni innovative delle previsioni codicistiche.

23 marzo 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.  
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

<sup>2</sup> V. ad es. l'art. 6.2.3 degli Unidroit Principles, scaricabili dal seguente link: <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016>

<sup>3</sup> V. ad es. Trib. Bari, Sez. VI Civile del 14/06/2011.

<sup>4</sup> V. ad es. R. Calvo, *Diritto Civile. Volume II: il Contratto*, Ed. Zanichelli, 2015.

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com